

R.G. 262-1/ /2024 P.U.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Luisa Vasile	- Giudice
dott. Francesco Pipicelli	- Giudice

nel procedimento unitario n.262-1/2024 r.g.

promosso da

(C.F. / P.IVA), rappresentata difesa dagli

, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei primi

NEI CONFRONTI DI

, con sede legale in , C.F. e
P.IVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

, con ricorso depositato in data 1.3.2024 ha chiesto che sia dichiarato lo stato di insolvenza della società (C.F. e P.IVA ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.39/2004 poiché detta società – insieme ad ed – appartiene al medesimo Gruppo societario di (già ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art.2 D.L. 347/2003 il 20.2.2024 e per la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza lo scorso 29.2.2024), e versando la società indicata in stato di irreversibile insolvenza per impossibilità strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Assume la ricorrente la propria legittimazione attiva dall'art.83 D.Lgs.270/99, qualificandosi l'amministrazione straordinaria di quale procedura madre.

Con decreto del 1.3.2024 è stata fissata udienza per la comparizione dei Commissari Straordinari e del debitore al 13.3.2024.

La società resistente, nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto non si è costituita in giudizio.

All'udienza la ricorrente ha insistito per il provvedimento richiesto e il Pubblico Ministero, presente, si è associato alla richiesta.

All'esito dell'istruttoria documentale svolta, il Collegio osserva quanto segue.

Sussiste, in primo luogo, la competenza del Tribunale adito essendo la sede legale della società resistente in Milano, Viale Certosa n. 239.

Emerge dagli atti che con decreto del 29.2.2024, comunicato al Tribunale il 4.3.2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione della stretta interdipendenza economica, produttiva e finanziaria esistente tra e le altre società del Gruppo, ha ammesso all'amministrazione straordinaria, a norma dell'art.3 comma 3 D.L. 347/2003, le società , ed , nominando per tutte le società quali Commissari S , e quindi il medesimo organo commissariale nominato per la procedura madre.

Riscontra il Collegio che la ricorrente così come , ed , sono tutte partecipate al 100% dal , e quindi possono essere definite "imprese del Gruppo" di , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge Marzano e 80 e 81 della Prodi Bis.

è impresa commerciale società soggetta, per dimensioni, alla disciplina della liquidazione giudiziale come emerge dai bilanci in atti e richiesto dall'art. 81 comma 1 D.Lgs.270/99.

Quanto allo stato di insolvenza, l'irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è conseguenza delle dinamiche del Gruppo essendo l'unico cliente della società resistente, allo stato pacificamente non in grado di onorare gli ingenti crediti maturati.

La gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo è senz'altro opportuna, ai sensi dell'art.81 comma 2 del D.Lgs. citato, per gli evidenziati collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le diverse imprese collegate, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Sulla base dell'art.2 comma 2 CCII le procedure concorsuali -ivi incluso il corredo delle regole che le disciplinano - sono applicabili all'amministrazione straordinaria nella misura in cui quest'ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili. Ne deriva che nel procedimento di amministrazione straordinaria di la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili di cui agli artt. 49 comma 3 lett. d) e e), 201 e ss. CCII.

P.Q.M.

Visto l' art.2 CCII,
visto l'art. 3 D.L. 347/2003,
visti gli artt.80, 81, 82 D.Lgs.270/99,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di _____, con sede legale in _____,
C.F. e P.IVA _____

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone,

STABILISCE

che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 18 settembre 2024 ore 9:30,

PROROGA

ai sensi dell'art.208 comma 1 CCII a mesi dodici il termine per la presentazione delle domande tardive di ammissione allo stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII,

SEGNALA

ai Commissari Straordinari che entro dieci giorni dovranno comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in amministrazione straordinaria,

ORDINA

ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Milano *www.tribunale.milano.it*, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere.

Milano, 14/03/2024

Il Presidente Est.

dott. Laura De Simone